



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Sulla richiesta di concessione di misura cautelare *ex art. 19, co. 1 CCII* avanzata nel procedimento R.G. n. 6974/2025 V.G. da:

- **S.p.A.**, con sede legale in

- società controllante ricorrente -

nonché da

- **S.p.A.**, con sede legale in

- società controllata aderente -

entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti

;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 novembre 2025;

il Giudice, dott. Andrea Balba, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 30 ottobre 2025, le società ricorrenti hanno chiesto di disporre le seguenti misure cautelari *ex art. 19, co. 1 CCII*:

- (i) inibire e sospendere il potere dell'assemblea dei soci di di deliberare la revoca degli amministratori in carica, per qualunque motivo, sino alla revoca dell'emanando provvedimento;
- (ii) ordinare ai Soci di Minoranza e ai Fondatori di - di cessare ogni interferenza nella gestione della crisi da parte dell'organo amministrativo di e di - di astenersi dal dare disposizioni o formulare richieste ai dipendenti delle Società; - di non presentarsi nei locali in cui le Società hanno gli uffici, se non su invito degli amministratori in carica; - di astenersi dalla comunicazione a soggetti comunque in relazione con le Società informazioni ostative o comunque pregiudizievoli per il corso della CNC e per la negoziazione con i creditori;





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

(iii) adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo, alla luce di quanto in narrativa, a determinare la cessazione di qualunque altro comportamento eccedente le prerogative dei soci di una società per azioni come limitate per legge ed a tutelare il regolare corso della composizione negoziata.

A sostegno delle domande cautelari svolte, le ricorrenti hanno sviluppato argomenti, sia sotto il profilo dell'ammissibilità, sia sotto quello del merito, che possono essere così sintetizzati.

Sotto il profilo dell'ammissibilità, specialmente della misura **sub (i)**, hanno evidenziato che, sebbene non sia possibile l'applicazione diretta delle prerogative e delle tutele riservate agli amministratori dall'art. 120-bis CCII alla composizione negoziata della crisi, non trattandosi di uno strumento di regolazione della crisi, risulta però possibile adottare una misura cautelare di analogo contenuto quando questa si renda necessaria per realizzare l'obiettivo previsto dall'art. 19, co. 1 CCII, ossia “*condurre a termine le trattative*”. In particolare, ciò sarebbe consentito in virtù dell'atipicità che contraddistingue le misure cautelari previste dall'art. 19, co. 1 citato.

Nel merito le ricorrenti hanno richiamato, illustrandoli dettagliatamente, i tratti essenziali del piano di risanamento impostato e le trattative intavolate, nonché i progressi finora conseguiti, e hanno allegato i tentativi di interferenza dei soci nella gestione della crisi e le condotte disfunzionali, eccedenti le prerogative loro attribuite dalla legge, che rendono necessaria l'adozione delle misure cautelari richieste per poter proseguire e attuare il percorso di risanamento intrapreso e condurre a termine le trattative con i creditori.

Si sono costituiti i soci , i

quali hanno eccepito, in sintesi:

- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza funzionale e/o per materia del giudice della composizione negoziata della crisi ex art. 19 CCII, sostenendo che l'art. 120-bis CCII non sia applicabile alla composizione negoziata della crisi, in quanto espressamente previsto soltanto nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, e che pertanto non sia ammissibile l'adozione di una misura cautelare di analogo contenuto, in ragione delle profonde differenze che intercorrono tra la prima, che consiste in un percorso stragiudiziale e volontario dell'imprenditore, e i secondi, che sono invece procedure concorsuali;





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

- sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per assoluta assenza, nelle misure invocate, della necessaria finalità di garantire il buon esito delle trattative, in quanto rivolte non già contro creditori o terzi, ma contro l'assemblea dei soci e i soci;
- ancora in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza dello *ius postulandi* in capo ai difensori delle ricorrenti, e comunque la nullità del mandato a loro conferito, per sussistenza di un conflitto di interessi a loro carico, nonché l'inammissibilità/irricevibilità della specifica domanda inibitoria **sub (i)** rivolta all'assemblea per difetto di legittimazione tecnica *ex art. 83 c.p.c.*, per difetto di valida procura speciale a tal fine;
- nel merito, l'abuso dello strumento cautelare *ex art. 19 CCII* e l'infondatezza della domanda per l'insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sostenendo che le allegazioni avversarie concernenti gli asseriti tentativi di ingerenza dei soci nella gestione della crisi siano del tutto sforniti di prova e che i soci stiano al contrario esercitando le prerogative riconosciute loro dalla legge a tutela dei loro diritti.

Le domande cautelari avanzate dalle società ricorrenti non possono essere accolte.

In sede di udienza di discussione i resistenti hanno sollevato eccezione con riguardo alla mancata notifica tempestiva del ricorso e del decreto di fissazione udienza al socio non costituito, Mario Costantino.

In disparte la fondatezza dell'eccezione la stessa deve ritenersi assorbita dall'inammissibilità delle domande cautelari proposte, che si ritiene di dover dichiarare per le seguenti ragioni.

Devono ritenersi assorbite per la stessa ragione le questioni di inammissibilità per difetto di *ius postulandi*.

1. La tassatività dell'ambito di applicazione dell'art. 120-bis CCII

L'art. 120-bis CCII rappresenta una disposizione di carattere speciale, inserita all'interno della sezione VI del capo III-bis del titolo IV del CCII, espressamente dedicata agli "Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società". La sua collocazione sistematica e il suo tenore letterale non lasciano margini di dubbio circa la sua applicabilità esclusiva alle procedure concorsuali di gestione della crisi, quali, in particolare, il concordato preventivo, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il legislatore ha infatti chiaramente inteso prevedere una tutela rafforzata per la stabilità dell'organo amministrativo solo in contesti caratterizzati da una maggiore formalizzazione e





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

da un'ingerenza giudiziale strutturata, che culminano in un provvedimento di omologazione con effetti *erga omnes*.

La composizione negoziata della crisi, disciplinata nel titolo II del medesimo codice, pur essendo anch'essa uno strumento di prevenzione e gestione della crisi, non rientra, però, in senso tecnico-giuridico tra gli *“strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”*. Lo si evince chiaramente già dalla definizione che l'art. 2, co. 1, lett. m-*bis*) dà di tali strumenti: *“le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta, del debitore possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”*.

Piuttosto, la composizione negoziata della crisi è stata configurata dal legislatore del codice come un percorso volontario e prevalentemente stragiudiziale, finalizzato a facilitare le trattative tra l'imprenditore e i suoi creditori, con l'ausilio di un esperto indipendente, ma senza sfociare in un provvedimento giudiziale vincolante per tutti i soggetti coinvolti. La natura non concorsuale e la minore invasività della composizione negoziata ne giustificano la diversa disciplina rispetto alle procedure concorsuali, anche per quanto concerne la *governance* societaria.

2. Il silenzio del legislatore come scelta consapevole e la tutela dei diritti societari

L'assenza di una disposizione analoga all'art. 120-*bis* CCII per la fase della composizione negoziata non può, quindi, essere considerata una mera lacuna normativa da colmare in via interpretativa o analogica. Al contrario, tale silenzio legislativo appare come una scelta consapevole, volta a preservare, in questa fase preprocessuale e volontaria, il principio generale della libera revocabilità degli amministratori sancito dall'art. 2383, comma 3, c.c.

La revoca degli amministratori costituisce una prerogativa fondamentale dell'assemblea dei soci, espressione del diritto di proprietà e di controllo sulla gestione dell'impresa sociale. Comprimere tale diritto mediante una misura cautelare atipica, in assenza di una chiara ed esplicita previsione normativa, significherebbe alterare l'equilibrio dei poteri interni alla società in un contesto in cui il legislatore ha espressamente scelto di non derogare al diritto comune. Le disposizioni contenute nell'art. 120-*bis* sono specificamente previste per bilanciare interessi diversi (quelli dei soci contro quelli dei creditori e della continuità aziendale) solo quando la società ha già formalmente acceduto ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che, per loro natura, implicano una deroga al diritto societario ordinario.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Nella composizione negoziata, invece, l'impresa mantiene la piena autonomia gestionale, e le dinamiche interne, inclusa la revoca degli amministratori, rimangono soggette alle regole ordinarie, salvo le specifiche misure protettive e cautelari previste dagli artt. 18 e 19 CCII, le quali, tuttavia, hanno un ambito applicativo diverso e non possono essere utilizzate per estendere surrettiziamente le deroghe al diritto comune previste per gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

3. I limiti dell'atipicità delle misure cautelari ex art. 19 CCII

L'art. 19 CCII attribuisce al giudice un potere cautelare atipico, consentendogli di emettere i "provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative".

In linea generale, quanto alle misure cautelari, occorre premettere quanto segue. Le misure cautelari rispondono alla esigenza di evitare la disgregazione degli *asset* aziendali ed hanno un contenuto diverso rispetto alle misure protettive. Si fa riferimento, come detto, alla necessità di assicurare il buon esito delle trattative tramite provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore. Si tratta di misure dalla durata provvisoria, dal contenuto necessariamente atipico perché destinate ad operare *de residuo* rispetto alle misure protettive, di cui condividono la finalità, nonché la previsione che l'unico legittimato a chiederle sia il debitore.

Le misure cautelari:

- devono essere strumentali al buon esito delle trattative;
- sono misure atipiche non catalogabili in via preventiva, analoghe ai provvedimenti adottabili ex art 700 c.p.c.;
- hanno natura essenzialmente conservativa del patrimonio;
- devono essere reversibili;
- si fondano sui presupposti di ogni cautela, cioè il *fumus boni iuris* (la probabile fondatezza del diritto, cioè la realizzabilità dello scopo del risanamento o, quantomeno nella non manifesta implausibilità stesso) ed il *periculum in mora* (il pericolo che lo scopo venga vanificato per il ritardo con cui viene attuato con i normali strumenti previsti dalla legge);
- devono essere proporzionate, quindi non possono andare oltre lo scopo prefisso, attribuendo vantaggi non strettamente funzionali alla parte che ne beneficia;
- possono riguardare i contratti ed i rapporti pendenti incidendo sulle prestazioni delle parti.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Comunque, l'ampiezza di tale potere non è illimitata. Essa trova il suo confine nella necessità di non creare norme nuove o di non estendere l'applicazione di disposizioni speciali a fattispecie per le quali il legislatore ha deliberatamente optato per una diversa disciplina.

Nel caso di specie manca la rigida strumentalità con il fine legale di “*condurre a termine le trattative*” e si travalicano i limiti generali delle misure cautelari, non potendo il Giudice, concedendo la cautela, travalicare i principi generali del diritto societario in assenza di una specifica deroga. Inibire la revoca degli amministratori, potere che rientra tra le facoltà essenziali dell'assemblea, equivarrebbe a un'ingerenza eccessiva nella *governance* della società in una fase in cui il legislatore non ha previsto tale bilanciamento di poteri attraverso lo strumento giudiziale.

Le misure cautelari atipiche, sebbene innovative, non possono essere impiegate per introdurre una *lex specialis* della *governance* in sede di composizione negoziata, laddove il legislatore ha manifestato una chiara volontà di mantenerla fuori dalla stretta applicazione del diritto societario della crisi. Il giudice, pur potendo modellare il provvedimento cautelare sulle esigenze del caso concreto, non può sostituirsi al legislatore nel definire l'ambito di applicazione di norme così incisive sui diritti societari.

Non solo, ragionando diversamente, si rischierebbe altresì di attribuire al giudice un potere che la legge sicuramente non gli riconosce, e cioè quello di “blindare”, sostanzialmente, il percorso di risanamento proposto dagli amministratori che chiedono di inibire il potere di revoca assembleare. È compito del giudice valutare la serietà del percorso di risanamento intrapreso e delle trattative intavolate, ma non certo quello di selezionare, di fatto imponendolo, uno specifico percorso di risanamento con il rischio che ciò vada a scapito di altre soluzioni che potrebbero essere proposte dagli amministratori espressi da una diversa maggioranza assembleare.

Consentire la misura significherebbe snaturare completamente l'istituto della composizione negoziata della crisi in uno dei suoi tratti essenziali, ossia il carattere fondamentalmente stragiudiziale che la contraddistingue.

Per tutte queste ragioni, deve ritenersi che non sia possibile praticare una sorta di “innesto” per analogia dell'art. 120-bis nel contesto della composizione negoziata della crisi, e che, pertanto, le misure cautelari richieste, in particolare l'inibitoria **sub (i)**, debbano essere rigettate in quanto inammissibili.

Parte ricorrente, a sostegno della propria tesi, ha citato recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (decreto n. 13320/2025).





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il precedente riguarda ipotesi diversa e, comunque, non appare condivisibile.

In primo luogo, come detto, trattasi di un provvedimento che riguarda una vicenda del tutto diversa da quella oggetto delle misure cautelari richieste. Nello specifico, il Tribunale di Milano ha rigettato un'istanza di ispezione giudiziale *ex art. 2409 c.c.* proposta dai sindaci di una società che aveva avviato la composizione negoziata della crisi, ritenendo che l'accesso alla composizione negoziata, sotto il controllo dell'esperto e con il suo ausilio, fossero sufficienti a scongiurare il rischio del compimento di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, e che l'ispezione giudiziale, se disposta, potesse pregiudicare il percorso di risanamento intrapreso. È evidente che si tratta di uno scenario, e soprattutto di una decisione, che non è sovrapponibile a quella che deve essere compiuta nell'odierno procedimento: un conto è non disporre un'ispezione giudiziale, ritenendola non necessaria e potenzialmente pregiudizievole per la prosecuzione della composizione negoziata della crisi, un altro è impedire all'organo assembleare di revocare gli amministratori ed esprimere una diversa *governance* societaria.

Nel merito, peraltro, il precedente citato pare ritenere l'intervento dell'esperto da solo sufficiente a rassicurare le parti interessate sulla corretta gestione e la verifica dei conti sociali.

La tesi non convince e risulta smentita dal testo normativo, segnatamente dall'*art. 2, co. 1, lett. o-bis*) CCII, che vede l'esperto quale mero facilitatore nelle trattative senza alcun compito di verifica dell'effettiva situazione contabile amministrativa né tantomeno di certificazione della stessa. L'esperto non ha compiti, né tantomeno poteri, assimilabili a quelli dell'ispettore giudiziale *ex art. 2409 c.c.*, sicché non sembra condivisibile ritenere che l'intervento del primo sia sufficiente a supplire al secondo.

A maggior ragione, non si può ritenere che l'intervento dell'esperto si traduca in una forma di controllo strutturato tale da legittimare una deroga così penetrante delle prerogative assembleari, non essendo minimamente equiparabile al controllo procedurale e giudiziale che segue all'accesso ad ognuno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Quanto alle misure cautelari richieste **sub (ii)** e **sub (iii)** va infine evidenziato che le stesse appaiono inammissibili in ragione dell'indeterminatezza del loro contenuto, che non consente una puntuale individuazione delle condotte disfunzionali dei soci che si richiede al giudice di inibire, né dei comandi che egli dovrebbe adottare nei loro confronti.

D'altra parte, i soci potranno esercitare tutti e solo i poteri che le norme assegnano loro assumendosi ogni responsabilità civile, amministrativa e penale dei propri comportamenti.



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

Deve invece essere rigettata la domanda dei resistenti di applicazione dell'art. 96 c.p.c. in quanto non argomentata. La domanda è in ogni caso infondata dato che è evidente, per tutte le ragioni che si sono illustrate sopra, che la richiesta di misure cautelari avanzata dalle società ricorrenti, pur essendo inammissibile, non può certo ritenersi temeraria, essendo stata formulata sulla base di argomentazioni compiutamente sviluppate in ordine a questioni giuridiche nuove e di indubbia complessità.

L'assoluta novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica,

respinge il ricorso

compensa le spese

Si comunichi.

Genova, 2 dicembre 2025

Il Giudice

Andrea Balba

